

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Associazione "Hiperbolé ODV ETS"

Sede legale: Pozzilli (IS) – Via Marchese A. Del Prete n. 10

Codice fiscale: 90051210947

Data: 7 gennaio 2026

Luogo: Sede legale dell'Associazione / videoconferenza

Premesso che

- l'Associazione **Hiperbolé ODV ETS** ha presentato istanza di iscrizione al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, con richiesta di iscrizione nella **Sezione A – Organizzazioni di Volontariato (ODV)**;
- nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio RUNTS ha formulato specifiche richieste di adeguamento dello Statuto, finalizzate a garantire la piena conformità alla disciplina delle Organizzazioni di Volontariato di cui agli **articoli 32, 33 e 34 del D. Lgs. 117/2017**;
- il **Consiglio Direttivo**, con delibera del **20 dicembre 2025**, ha approvato la proposta di modifica statutaria e ha deliberato di convocare la presente **Assemblea Straordinaria dei Soci**;

Svolgimento della seduta

Alle ore 18 del giorno **7 gennaio 2026** si riunisce, in regolare convocazione, l'**Assemblea Straordinaria dei Soci** dell'Associazione **Hiperbolé ODV ETS**, validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Assume la presidenza dell'Assemblea il **Presidente dott. ing. Marco M. Bombonato**, il quale constata e fa constatare la regolarità della convocazione, la validità della seduta e l'identità dei soci presenti o rappresentati.

Il Presidente propone di nominare quale **Segretario verbalizzante** la **dott.ssa Marilena Zullo**, che accetta.

La nomina è approvata all'unanimità.

Il Presidente illustra quindi ai soci le modifiche statutarie proposte, evidenziando che il nuovo testo:

- recepisce **integralmente e testualmente** il contenuto degli articoli **32, 33 e 34 del Codice del Terzo Settore**;
- disciplina espressamente la gratuità delle cariche sociali, il carattere prevalente dell'attività di volontariato, i limiti all'utilizzo di lavoratori, le risorse economiche dell'ente e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili;



è finalizzato alla regolarizzazione della posizione dell'Associazione ai fini dell'iscrizione nella Sezione A – ODV del RUNTS.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci, dopo ampia discussione:

DELIBERA

1. di approvare integralmente il nuovo Statuto dell'Associazione "Hiperbolé ODV ETS", come da testo allegato al presente verbale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (versione 4.3);
2. di dare atto che le modifiche statutarie approvate sono adottate in ottemperanza alle richieste formulate dall'Ufficio RUNTS, al fine di garantire la piena conformità dell'Associazione alla disciplina delle Organizzazioni di Volontariato prevista dal D. Lgs. 117/2017;
3. di autorizzare il Presidente, dott. ing. Marco M. Bombonato, a provvedere alla registrazione del presente verbale e dello Statuto approvato presso l'Agenzia delle Entrate, sostenendo le relative spese di imposta e bollo a carico dell'Associazione;
4. di autorizzare altresì il Presidente a trasmettere la documentazione registrata al RUNTS e a compiere ogni ulteriore adempimento necessario alla conclusione del procedimento di iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pozzilli (IS), 7 gennaio 2026

Il Presidente dell'Assemblea

Dott. ing. Marco M. Bombonato

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Marilena Zullo

Allegato:

– Statuto dell'Associazione "Hiperbolé ODV ETS" – versione 4.3



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE ISERNIA
UFFICIO TERRITORIALE

REGISTRATO IL 12-1-2026

AI N° Serie 3

L'Assistente (*)
(Michela Di Toro)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, (Paolo Gabrielli)



*** STATUTO ***

“ASSOCIAZIONE HIPERBOLE’ ODV ETS”

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), un’associazione senza scopo di lucro denominata “HIPERBOLE’ ODV ETS” (d’ora in avanti l’**Associazione**) – dove ODV indica: “organizzazione di volontariato” ed ETS indica: “ente del terzo settore”.
2. A seguito dell’iscrizione nella sezione (A) “Organizzazioni di Volontariato” del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo ETS.

Art. 2 - SEDE – DURATA - ADESIONE

1. L’Associazione ha sede in Pozzilli (IS) alla Via Marchese A. Del Prete, n° 10. L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
2. La variazione di sede legale nell’ambito comunale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
3. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L’Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:
 - la promozione del benessere psico-fisico, dell’autonomia personale e dell’inclusione sociale, con particolare attenzione alle persone con fragilità, disabilità o in situazioni di svantaggio;
 - la diffusione della velaterapia, intesa come pratica integrata tra navigazione a vela e intervento psicoeducativo e riabilitativo, volta a favorire processi di crescita, cooperazione e consapevolezza individuale in un contesto non medicalizzato;
 - la valorizzazione del mare e della barca come strumenti esperienziali e relazionali, in grado di stimolare capacità cognitive, motorie e sociali;
 - la promozione, l’organizzazione e la gestione di programmi di ippoterapia (riabilitazione equestre), rivolti a persone con disabilità o in situazione di svantaggio, utilizzando il cavallo come strumento per il miglioramento delle funzioni motorie, dell’equilibrio, della coordinazione, della consapevolezza del corpo e delle capacità relazionali e sociali, anche integrati con soggiorni di sollievo e percorsi di inserimento lavorativo;





- la promozione di attività di volo diporto-terapeutico, utilizzando mezzi di volo da diporto o sportivi (quali ultraleggeri o altri velivoli) come strumento per attività ricreative, educative o terapeutiche rivolte a persone con disabilità o fragilità sociali, in un'ottica di inclusione e benessere psico-fisico;
 - la realizzazione di interventi di socializzazione per detenuti, attraverso percorsi di rieducazione, formazione e reinserimento sociale, mediante attività assistite con animali, attività educative, laboratori formativi, programmi di volontariato e accompagnamento psicologico, sociale e lavorativo, anche in collaborazione con istituti penitenziari o enti del territorio;
 - l'integrazione di persone con diverse abilità in gruppi eterogenei, promuovendo relazioni significative e contesti di apprendimento condiviso;
 - la promozione di una cultura inclusiva, fondata sulla solidarietà, il rispetto reciproco e il superamento di barriere fisiche e culturali;
 - la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le persone diversamente abili o non autosufficienti;
 - la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - l'impegno attivo nel volontariato civile e solidale e partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - la tutela dei diritti fondamentali delle persone, con particolare riguardo al diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione, alla cultura, alla dignità;
 - la non discriminazione a causa della non autosufficienza o per qualsiasi altra causa;
 - la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone diversamente abili;
 - la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle persone diversamente abili o non autosufficienti;
 - l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
 - la promozione di iniziative volte a garantire la parità di genere e la solidarietà intergenerazionale;
 - l'organizzazione di percorsi formativi per i soci e per la comunità sui temi legati alla disabilità, inclusione sociale, la tutela dell'ambiente, i diritti umani e la parità di genere;
 - l'organizzazione di percorsi specifici per preparare i volontari a svolgere in modo efficace e consapevole il proprio ruolo all'interno dell'associazione;
 - lo sviluppo di progetti educativi in collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado, università e altri enti di formazione, per sensibilizzare le nuove generazioni;
 - la promozione di iniziative pubbliche, convegni e campagne di informazione per diffondere una cultura inclusiva e consapevole.
2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore":
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), finalizzati alla promozione del benessere, dell'autonomia, dell'inclusione sociale e della partecipazione attiva



- delle persone, con particolare attenzione ai soggetti con disabilità, svantaggio o fragilità sociale;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c), mediante l'organizzazione e la gestione di attività riabilitative e terapeutiche non medicalizzate, tra cui programmi di velaterapia, ippoterapia e fly-therapy per migliorare le funzioni motorie, l'equilibrio, la coordinazione e il benessere psicofisico, anche in contesti integrati con soggiorni di sollievo, progetti educativi e inserimenti lavorativi;
 - interventi e attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), l'organizzazione di laboratori educativi, attività assistite con animali, formazione professionale, attività culturali e programmi personalizzati di accompagnamento psicologico e sociale, anche in collaborazione con istituti penitenziari e altre istituzioni pubbliche e private, rivolte sia ai soci sia alla collettività, finalizzate alla sensibilizzazione su temi legati all'inclusione sociale, alla disabilità, alla parità di genere, all'ambiente, ai diritti umani e allo sviluppo di competenze civiche, relazionali e professionali; attività di volontariato volte a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita associativa e offrendo percorsi formativi per preparare i volontari a svolgere efficacemente il proprio ruolo nei progetti dell'associazione;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f); partecipando alla realizzazione di progetti di riqualificazione, alla promozione della fruizione ed alla cooperazione con enti pubblici e altri privati
 - interventi e attività finalizzate alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale (h), attraverso ricerche su supporti a prese di decisione di persone con disabilità intellettiva e percorsi per il loro diritto all'autonomia ed all'autodeterminazione;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i), tra cui l'organizzazione di iniziative e percorsi di volo diporto-terapeutico, con l'impiego di velivoli da diporto o sportivi, rivolti a persone con disabilità, in situazione di fragilità o a rischio di esclusione sociale, con finalità educative, riabilitative e inclusive;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), viaggi, gite ed escursioni in mare, la cui destinazione miri, in via primaria, ad accrescere la persona umana sotto tale profilo, anche con presenza di personale qualificato che funga da guida per i fruitori, e miri alla valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali e al miglioramento della qualità della vita dei beneficiari;
 - iniziative e percorsi di inclusione sociale e servizi finalizzati all'inserimento o al



reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p), rivolti a detenuti o ex detenuti, tramite attività educative, laboratori formativi, volontariato, supporto psicologico e progetti con animali, con l'obiettivo di favorire la rieducazione, la responsabilizzazione e la costruzione di nuove opportunità di vita;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u), attraverso campagne pubbliche, convegni, attività divulgative e collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie, per la diffusione di una cultura inclusiva, equa, partecipativa e non discriminatoria;
3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
 4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
 5. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite l'attività di volontariato dei propri associati, i quali prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 33 del D. Lgs. 117/2017 e, in ogni caso, in misura non prevalente rispetto al numero dei volontari. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.
 6. L'Associazione si impegna ad accettare e osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento ed il codice etico.

Art. 4 - SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi



- dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.
 3. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
 4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
 5. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
 6. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
 7. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.
 8. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli



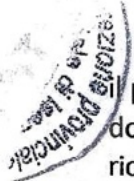
orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo scritto;
 - b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.
6. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra,



- Il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
 9. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
 10. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. L'Associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle attività istituzionali esclusivamente da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. entrate derivanti da attività di interesse generale svolte in conformità alle proprie finalità istituzionali;
 - e. entrate derivanti da attività diverse, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
 - f. ogni altra entrata ammessa ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D. Lgs. 117/2017.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È fatto divieto assoluto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti nello svolgimento delle attività istituzionali previste dal presente Statuto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, comma 2, del D. Lgs. 117/2017.
5. Durante la vita dell'Associazione, come previsto dall'art. 34 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso



o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00), il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, ai sensi della normativa vigente.
7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo;
 - e) il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art. 13 - ASSEMBLEA

Stampa circolare illeggibile

- L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.
2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
 3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
 4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.
 5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto e dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti (¾) dei soci aventi diritto.
 6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
 7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
 8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o sul sito internet (www.hiperbole.org) o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione) almeno quindici giorni

prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.
11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
 - c) approva i regolamenti interni;
 - d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
 - e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
 - g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
 - h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
 - i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
 - j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
 - l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5(cinque) eletti fra i soci.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

 Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione) nel rispetto dell'articolo 32 del D. Lgs. 117/2017, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida, a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti, per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.
3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio stesso.
4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
 2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
 4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.
- 

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

articolo 19

- a) il Presidente;
 - b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
 - c) il Tesoriere;
 - d) il Segretario;
 - e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
 - k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 19 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare l'Assemblea dei Soci;
 - c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.
5. In caso di dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente Vicario (o, in mancanza, dal consigliere più anziano in carica), che convoca entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 - SEGRETARIO

6. Il Segretario, di concerto con il Presidente cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – TESORIERE

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina

- quello previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.
7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 24 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite, nel rispetto dell'articolo 32 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.
2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e,

ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

Art. 26 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 28 – NORME TRANSITORIE

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "Hiperbolé ODV ETS" tenutasi in Pozzilli (IS) il 07 gennaio 2026.

Il Presidente dell'Associazione

Dott. Ing. Marco M. Bombonato

